Sent. n. 16/2023 pubbl. il 08/09/2023 Rep. n. 17/2023 del 08/09/2023



M. 3/2023 Rist. Deb. CCI M. OROW. 217

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 13 /2023 P.U. promosso da:

MARIA CINZIA DE VITIS (c.f. DVTMCN67H55B985Q) rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO MILILLI (c.f. MLLMRZ72B18G141X)

Oggetto: OMOLOGA ristrutturazione dei debiti del consumatore

visto il ricorso proposto ex art. 67 e seguenti CCI dai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore MARIA CINZIA DE VITIS (c.f. DVTMCN67H55B985Q) assistito dall'avv. MAURIZIO MILILLI proposto in data 27 marzo 2023; visto il decreto emesso in data 26 aprile 2023 e ulteriore richiesta di chiarimenti del 20 giugno 2023;

OSSERVA

la signora De Vitis Maria Cinzia ed il signor hanno contratto matrimonio il 23 aprile del 1988 in regime di comunione dei beni; è stato titolare dell'omonima ditta di autotrasporti già dal 1984, fino alla data del suo fallimento.

Nel 1990 i due coni ugi hanno acquistato il terreno dove hanno costruito la loro abitazione.

La signora De Vitis, priva di una propria fonte di reddito personale, ha contribuito al ménage familiare con il suo lavoro di casalinga ed educatrice dei due figli: nato il , e , nato il . Il reddito del marito era infatti di per sé sufficiente a sostenere l'intera famiglia.

In data 21 febbraio 2006, all'istante ancorché priva di reddito e quindi senza alcuna valutazione del suo merito creditizio veniva chiesto di sottoscrivere un impegno fideiussorio a favore della Unipol Banca S.p.a., per garantire la ditta del marito, relativamente ad un rapporto bancario di conto corrente e un connesso c/anticipi.

In data 10 luglio 2007 la ricorrente ha iniziato a lavorare presso la ditta con contratto a tempo pieno.

Il 30 giugno 2010 e De Vitis Il 30 giugno 2010 e De Vitis si sono separati consensualmente con sentenza si sono separati consensualmente con sentenza omologata dal Tribunale di Lanciano. In particolare, nell'accordo di separazione, il si era impegnato a manlevare ed



Sent. n. 16/2023 pubbl. il 08/09/2023 Rep. n. 17/2023 del 08/09/2023

estromettere il coniuge da ogni incombenza ed onere si era impegnato a manlevare ed estromettere il coniuge da ogni incombenza ed onere economico finanziario, comunque assunto in favore della propria ditta individuale.

8) Purtroppo, di li a poco sono sorti i problemi economico finanziari della ditta del di controlo di la poco sono sorti i problemi economico finanziari della ditta del di controlo di controlo di la poco sono sorti i problemi economico finanziari della ditta del di controlo di contr

Proposta tempestiva opposizione, il Tribunale di Bologna accertava all'esito del relativo giudizio di merito, il minor debito di euro 87.444,78 oltre interessi nella misura del tasso convenzionale dal 06/06/2012 sino all'effettivo soddisfo (sentenza n. 3291 del 16.11.2015 confermata in appello con sentenza n. 2539 del 29.09.2020).

In data 05.02.2016, a distanza di circa sei anni dalla separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Lanciano dichiarava il fallimento della ditta individuale di un conseguente impossibilità del marito di rispettare l'impegno di manleva assunto, in sede di separazione, nei confronti della moglie.

Nel maggio 2020 la signora DE VITIS apprendeva di essere titolare di un ulteriore impegno e titolare di un ulteriore impegno fideiussorio verso la GAIA SPV srl, quale cessionaria di un portafoglio di crediti in origine intestato alla UniCredit Leasing S.p.A., collegato sempre alla posizione della Ditta del marito, per l'importo di euro 216.616,44, oltre interessi.

Tale esposizione è risultata riconducibile a tre risalenti fideiussioni rilasciate sempre in favore dell'ex coniuge, per la stipula di contratti di locazione finanziaria con l'allora società Locat S.p.a, ora UniCredit Leasing S.p.A, aventi ad oggetto l'utilizzo di altrettanti automezzi:

- contratto nr. VP 733335 del 16/04/2003, avente ad oggetto nr. 1 autocarro, con corrispettivo concordato in euro 33.000,00 oltre IVA (per tale contratto la ricorrente prestato una fideiussione sino alla concorrenza di euro 37.744,63);
- contratto nr. PS 802760 del 08/06/2004, avente ad oggetto nr. 1 autocarro, con corrispettivo concordato in euro 19.500,00 oltre iva, (per tale contratto la ricorrente aveva prestato una fideiussione sino alla concorrenza di euro 26.254,37).
- contratto PS 813279 del 01/09/2004, avente ad oggetto nr. 1 autocarro, con corrispettivo concordato in euro 22.500,00 oltre iva, (per tale contratto la ricorrente aveva prestato una fideiussione sino alla concorrenza di euro 30.602,40)

SULLA AMMISSIBILITA' DELLO STRUMENTO

Il passaggio della Suprema Corte nella pronuncia 8662/2020 consente, esprimendo una posizione di favore rispetto alla disciplina consumieristica e ricalcando le conclusioni giunte dalla CGUE con sentenza 19 novembre 2015 e 14 settembre 2016 causa C- 534/15 Dimitras, di ritenere intervenuto un



vero revirement rispetto alla posizione del fidejussore, garante di società/impresa commerciale. Infatti, nonostante la natura accessoria della garanzia rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti, esso si presenta come contratto distinto.

Un orientamento che prescinde dalla natura della garanzia prestata (avente o meno i caratteri dell'autonomia rispetto al contratto cui accede) e si sofferma sulle condizioni personali del garante e non del garantito, verificando se il contratto di cui alla fidejussione rientri o meno nell'ambito delle attività o professione eventualmente svolta dal garante.

Posizione che trova giustificazione nella modifica legislativa sulla nozione di consumatore .

Infatti nella legge 3/2012 avevamo che il consumatore era:

"il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"

Oggi invece il consumatore è "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

Ne consegue che la nuova norma consente dunque di ricomprendere il fideiussore, a meno che l'attività d'impresa non sia a lui in qualche modo riferibile, in tutto o in parte.

Considerato che nella memoria depositata a seguito di decreto del 26 aprile 2023, in data 10.05.2023, emerge che la sig.ra DE VITIS non ha mai posseduto quote della ditta di trasporti del marito ne' svolto ruolo di amministratore, istitore, responsabile tecnico o dipendente così dimostrando di qualificarsi rispetto al debito quale consumatrice.

Pertanto lo strumento scelto è idoneo rispetto alla qualità ricoperta.

NEL MERITO DEI RILIEVI MOSSI

Sempre con memoria del 10.05.2023, la ricorrente ha anche attestato l'anticipazione del TFR previsto in pagamento in favore dei creditori con allegazione della busta paga e relativa liquidazione con accantonamento della somma di € 3.651,81.

Anche rispetto alle rendite provenienti dai terreni intestati la ricorrente ha chiarito la assenza di prospettive ulteriori per i creditori nei 30 giorni previsti per i pagamenti del piano.

IL PIANO E LA PROPOSTA AI CREDITORI

Il piano prevede, a fronte dei debiti per complessivi euro 219.157,38, nel solo caso di omologa del Piano, il versamento in un'unica soluzione ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del reclamo, della somma di denaro complessivamente pari ad euro 18.000,00 (diciottomila/00), di cui:

- euro 3.651,81 pari all'anticipo del TFR maturato e liquidato alla ricorrente e disponibile sul proprio conto corrente, se e solo se il piano sarà omologato;
- euro 14.348,19, all'uopo messe a disposizione dal della signora De Vitis, se
- e solo se il piano sarà omologato, a titolo gratuito e di cui non né è richiesta la restituzione (cfr. pag. 28 rel OCC)



L'OCC conclude per la completezza ed attendibilità dei dati e rispetta i requisiti di cui all'articolo 68 comma 2 CCI

SUI REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Sotto il profilo oggettivo, ai sensi dell'articolo 67 CCI la domanda deve essere corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Sotto il profilo soggettivo:

Il soggetto che accede alla procedura di ristrutturazione debiti deve, ai sensi dell'articolo 2 lettera e), essere persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il ricorrente:

Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

Non risulta dalla attestazione aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

Sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato risulta corredato della documentazione richiesta dall'articolo 68 CCI e l'OCC, come richiesto dal medesimo articolo, ha indicato che al 16 aprile 2003, data di sottoscrizione della fidejussione con la LOCAL SPA, la ricorrente aveva già sottoscritto le fidejussioni a favore della BPA spa e pertanto la LOCAL SPA non ha tenuto debitamente conto del merito creditizio verificando l'effettiva capacità prospettica, di adempimento agli obblighi del contratto di credito.

Ne conseguono gli effetti di cui all'articolo 69 CCI comma 2 secondo il quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i



principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Vista la relazione del Gestore della crisi dalla quale emerge che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

visto l'art. 6 CCI e la natura prededucibile del credito dell'OCC e del 75% del credito professionale vantato dal legale;

ritenuto quanto al compenso per l'OCC, pur nel rispetto del diritto all'accantonamento di cui all'art. 81, comma 4, CCI, di poter equamente ripartire la procedura in numero 3 fasi:

- fase preliminare fino all'ammissione
- fase fino all'omologazione
- fase di esecuzione

che il compenso complessivamente pattuito ammonta a euro 8.178,03€

che devono ritenersi concluse le prime due fasi e che pertanto, fermo l'accantonamento di 1/3 del compenso per l'ultima fase, può essere autorizzato il pagamento per i due terzi del valore complessivo determinato;

che, quanto al compenso per il professionista, va autorizzato il pagamento nel limite del 75% del pattuito mentre la restante parte va corrisposta nel rispetto dell'ordine di graduazione

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCI;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da MARIA CINZIA DE VITIS (CF: DVTMCN67H55B985Q), nata il 15 giugno 1967 a Casoli ed ivi residente alla Via San Salvatore n. 22 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Mililli

DISPONE

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Sandra Iezzi, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

 a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato



integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento" nella misura indicata in parte motiva;

- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a MARIA CINZIA DE VITIS la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa SANDRA IEZZI.

Lanciano, li 08/09/2023

11 Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso



